

Decreto Ministeriale n. 180/10.

1. AMBITO.

Il Decreto in questione viene definito “*Regolamento*” e si occupa dei seguenti aspetti:

1. l'istituzione del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione;
2. la fissazione dei criteri per l'iscrizione nel registro stesso;
3. il procedimento di iscrizione nel registro;
4. gli effetti dell'iscrizione;
5. gli obblighi degli organismi iscritti;
6. la sospensione e la cancellazione dal registro;
7. il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi;
8. il registro degli affari di mediazione;
9. i criteri di determinazione dell'indennità dovuta agli organismi di mediazione;
10. l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori;
11. la fissazione dei criteri per l'iscrizione nell'elenco stesso;
12. il procedimento d'iscrizione nell'elenco e la vigilanza sugli enti di formazione;
13. la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore;
14. il regolamento di procedura degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE.

Presso il Ministero della Giustizia è istituito e tenuto il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione (art. 3 D.M.).

Ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale.

Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati presenti in esso.

Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

- Parte I): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
- Parte II): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

La gestione del registro avviene con modalità informatiche.

Gli elenchi dei mediatori sono pubblici.

3. CRITERI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE.

Per ottenere l'iscrizione nel registro gli organismi di mediazione debbono possedere i seguenti requisiti (art. 4 D.M.):

- la professionalità e l'efficienza;
- la capacità finanziaria ed organizzativa;
- la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o con lo scopo associativo;
- il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti degli organismi;
- la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
- l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;
- la conformità del regolamento dell'organismo alla legge ed al D.M., anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
- la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente di almeno cinque mediatori.

La capacità finanziaria consiste nel possesso di un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una s.r.l.

La capacità organizzativa consiste nell'attestazione dell'organismo di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) del D.M.

Perché gli organismi di mediazione possano ottenere l'iscrizione nel registro è anche necessario che i mediatori che ne fanno parte abbiano i seguenti requisiti:

- devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
- devono possedere una specifica formazione e provvedere ad uno specifico aggiornamento almeno biennale, entrambi svolti presso gli enti di formazione;
- devono possedere determinati requisiti di onorabilità.

Tutti i requisiti sopra elencati - degli organismi e dei mediatori - vengono verificati all'atto dell'iscrizione dal responsabile del registro.

Il possesso di essi - eccetto il possesso da parte del richiedente della polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro, attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa - può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

Vi è eccezione a quanto detto sinora per gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai Consigli degli Ordini professionali, i quali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito del possesso da parte del richiedente della polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro.

Per questi ultimi comunque valgono le regole generali poste dall'art. 10 D.M. in tema di sospensione e cancellazione dal registro.

4. PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO.

L'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione avviene tramite domanda dell'organismo interessato.

Il responsabile del registro approva il modello della domanda di iscrizione ed indica gli atti ed i

documenti di cui la domanda deve essere corredata.

Di tali determinazioni è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il regolamento di procedura dell'organismo richiedente ed il modello della scheda di valutazione del servizio nonché la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16 D.M.

Altro allegato è l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio all'interno dell'organismo richiedente l'iscrizione.

Detto elenco è corredato: a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto (n.b. nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi); b) del *curriculum* sintetico di ciascun mediatore; c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di legge; d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

Una sola volta il responsabile del registro può formulare richiesta all'organismo istante di integrazione della domanda o dei suoi allegati.

Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

Quando sono scaduti i termini di quaranta e venti giorni di cui sopra, senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

5. EFFETTI DELL'ISCRIZIONE.

A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Dalla data della comunicazione del numero d'ordine attribuito nel registro, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a farne menzione.

A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile del registro il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

6. GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI ISCRITTI.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile del registro tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di conciliazione, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

Il responsabile dell'organismo è tenuto, altresì, a trasmettere la proposta del mediatore al giudice che provvede sulle spese processuali.

7. LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO.

Il responsabile dispone la sospensione dal registro degli organismi nei seguenti casi:

se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita;

se c'è violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 (comunicazione al responsabile di tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori; trasmissione della proposta del mediatore di conciliazione, su richiesta del giudice) e 20 (comunicazione al responsabile dell'avvenuta acquisizione dei requisiti richiesti dal Regolamento agli organismi ed ai mediatori) del D.M.

Il responsabile dispone la cancellazione dal registro degli organismi:

nei casi più gravi di quelli di sospensione sopra indicati;

quando gli organismi di mediazione hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio;

La cancellazione di cui sopra impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

Spetta al responsabile del registro l'esercizio del potere di controllo per la sospensione e la cancellazione degli organismi che non sono in regola.

8. IL MONITORAGGIO STATISTICO DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE SVOLTI PRESSO GLI ORGANISMI.

Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi.

I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice.

Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità causa ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero procede, altresì, alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, delle nuove regole sulla condanna alle spese processuali in caso di sentenza conforme alla proposta del mediatore.

I dati raccolti per il monitoraggio di cui sopra sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

9. IL REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE.

Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

10. I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DOVUTA AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE.

L'indennità dovuta all'organismo di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte¹ l'importo indicato nella tabella A allegata al Regolamento, qui di seguito rappresentata.

Tabella A	
Valore della lite	Spese (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 ad Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 ad Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 ad Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 ad Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 ad Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 ad Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 ad Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 ad Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta di conciliazione.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Sono comunque fatti salvi gli aumenti e le riduzioni che seguono.

Aumenti obbligatori:

l'importo delle spese di mediazione deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

l'importo delle spese di mediazione deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta di conciliazione.

Aumenti facoltativi:

l'importo delle spese di mediazione può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

Riduzioni obbligatorie:

l'importo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo nelle materie per cui la procedura di mediazione è obbligatoria ed è prevista come condizione di procedibilità;

l'importo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti

¹ Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

11. L'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ABILITATI A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI.

E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

L'elenco è tenuto presso il Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

Parte I): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

Parte II): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

12. LA FISSAZIONE DEI CRITERI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO STESSO.

Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti ed, in particolare:

- a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
- b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti;
- c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;
- e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
- g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata

complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

Il responsabile verifica, altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità.

13. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO E LA VIGILANZA SUGLI ENTI DI FORMAZIONE.

Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del D.M. n. 180/10, in quanto compatibili.

14. LA FISSAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDIATORE.

Come si è già visto, il mediatore che fa parte di un organismo di mediazione deve possedere i seguenti requisiti:

- deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, deve essere iscritto a un ordine o collegio professionale;
- deve possedere una specifica formazione e provvedere ad uno specifico aggiornamento almeno biennale, entrambi svolti presso gli enti di formazione;
- deve possedere determinati requisiti di onorabilità.

15. IL REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO GLI ORGANISMI.

Ciascun organismo si dà un regolamento per disciplinare la procedura di mediazione che si svolgerà presso i suoi uffici.

In sostanza, trattasi di un atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo stesso.

Quanto ai contenuti del regolamento, si distingue fra contenuto necessario e contenuto facoltativo (Art. 7 D.M.).

Contenuto facoltativo.

L'organismo può prevedere nel suo regolamento:

- a) che il mediatore debba in ogni caso convocare personalmente le parti;
- b) che, in caso di formulazione della proposta di conciliazione, la stessa possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente e che la proposta medesima possa essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
- d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
- e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo sia limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

Contenuto necessario.

Anzitutto, il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento.

Detto luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

L'organismo, poi, deve prevedere nel suo regolamento:

- a) che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità;
- b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento venga consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

Inoltre, il regolamento deve stabilire le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplinare le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

Altresi, il regolamento deve garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Contenuto vietato.

Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

Non può consentire comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.